II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1528 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («lo strumento») nel conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1077 figurano nell'allegato II di detto regolamento.

(2) Gli indicatori di cui all'allegato II del suddetto regolamento, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati dello strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.

(3) Tali indicatori dovrebbero misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti dello strumento, tenendo conto dei vigenti obblighi di rendicontazione e valutazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/1077.

(4) Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione dello strumento siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre ai destinatari dei fondi dello strumento obblighi di rendicontazione proporzionati, minimizzando nel contempo gli oneri amministrativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione

1. Nella sorveglianza e nella valutazione dello strumento a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/1077 sono utilizzati i seguenti indicatori nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:

a) gli indicatori ([2]) di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/1077, che misurano i risultati dello strumento;

([1]) GU L 234 del 2.7.2021, pag. 1.

([2]) Denominati indicatori di risultato «RES 1.3»

b) gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti dello strumento.

2. I dati pertinenti utilizzati dalla Commissione per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono forniti dai destinatari dei fondi unionali su base annuale, quando tali dati sono disponibili. I risultati ottenuti dalle relazioni annuali, dai valichi di frontiera e dai laboratori doganali dovrebbero essere trasmessi alla Commissione attraverso, fra l'altro, le comunicazioni annuali delle amministrazioni nazionali, le domande di finanziamento e le indagini predefinite a loro inviate dalla Commissione.

3. La Commissione utilizza le informazioni comunicate dai destinatari dei fondi unionali per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco degli indicatori supplementari relativi al quadro di sorveglianza e valutazione dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale di cui al regolamento (UE) 2021/1077

1. Indicatori di realizzazione:

a) OP 1.1: numero di attrezzature per valico di frontiera e laboratorio doganale degli Stati membri, acquistate, mantenute o aggiornate mediante fondi dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (CCEI);

b) OP 1.2: utilizzo delle attrezzature interessate per valico di frontiera e laboratorio doganale degli Stati membri, acquistate, mantenute o aggiornate mediante fondi CCEI;

c) OP 1.3: proporzione delle amministrazioni nazionali che presentano una relazione positiva in merito al sostegno complessivo del CCEI e all'efficienza del processo di attuazione.

2. Indicatori di risultato:

a) RES 1.1: risultati specifici conseguiti dagli Stati membri attraverso l'utilizzo di attrezzature finanziate con i fondi CCEI;

b) RES 1.2: proporzione delle amministrazioni nazionale che concordano che il CCEI ha contribuito a controlli doganali adeguati con risultati equivalenti;

c) RES 1.4: copertura dei rischi e delle minacce presenti ai valichi di frontiera e nei laboratori doganali che contribuisce all'applicazione armonizzata dei controlli doganali;

d) RES 2: proporzione delle amministrazioni nazionali che presentano una relazione positiva in merito al contributo del CCEI a una migliore attuazione del quadro in materia di gestione del rischio doganale (CRMF).

3. Indicatore di impatto:

IMP 1: Contributo del CCEI agli obiettivi dell'unione doganale

a) IMP 1 sub-1: contributo del CCEI alla tutela degli interessi economici e finanziari dell'Unione;

b) IMP 1 sub-2: contributo del CCEI alla sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini;

c) IMP 1 sub-3: contributo del CCEI alla protezione dell'Unione dagli scambi illegali e all'agevolazione delle attività commerciali legittime.